



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati:

dott. Raffaele Agostini

PRESIDENTE

dott.ssa Francesca Calagna

GIUDICE REL.

dott.ssa Noemi Martini

GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso con cui **ITALIANA RESTAURI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**, con sede a Roma, via Giovanni Battista Martini n. 6, P.Iva/C.F. 02434810442, RM-1743551 ha presentato una domanda *ex art.* 44 del CCII, riservandosi di presentare entro l'assegnando termine una proposta definitiva di omologa di concordato preventivo, con contestuale richiesta di applicazione delle misure di cui all'art. 54, co. 2, CCI;

Visto il provvedimento del 28 novembre 2025 con il quale è stato assegnato il termine di giorni sessanta per la presentazione della proposta definitiva di concordato preventivo (ovvero in alternativa della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti), termine poi prorogato di ulteriori sessanta giorni;

Vista la proposta definitiva di omologa del piano di concordato in continuità diretta depositato da ITALIANA RESTAURI S.R.L. in data 30 marzo 2026;

Visto il parere del Commissario Giudiziale pervenuto in data 6 maggio 2026;

Visto il provvedimento del 7 maggio 2026 con il quale è stato assegnato un termine per integrazioni e chiarimenti sui profili di rilevata inammissibilità della proposta, provvedimento qui da intendersi integralmente riportato e trascritto;

Lette le integrazioni al piano, alla proposta, alla relazione attestativa ed i documenti allegati;

PREMESSO CHE

Con ricorso depositato in data 28 novembre 2025 la proponente ha presentato domanda di concordato preventivo con riserva.

Nei termini concessi dal Tribunale, la Italiana Restauri S.r.l. (di seguito anche solo “Italiana Restauri”) ha presentato un piano di concordato con continuazione diretta dell’attività di impresa.

In particolare, anche a fronte delle integrazioni e dei chiarimenti forniti, a fronte di un passivo concordatario netto pari a circa € 2.264.344,23 (così rettificato a partire da un valore di € 3.414.221,00) il piano propone di destinare al soddisfacimento dei creditori flussi complessivamente pari a 1,5 milioni di euro su un arco temporale di cinque anni e si fonda su:

- i) la continuazione diretta dell’attività caratteristica mediante l’acquisizione di nuove commesse sulla scorta di rapporti commerciali già avviati, assumendo la realizzazione di ricavi complessivamente pari a € 500.000,00 nel quinquennio;
- ii) il recupero progressivo dei crediti maturati, prudenzialmente valutati in circa € 1.000.000,00;
- iii) la razionalizzazione della struttura dei costi e la diversificazione delle commesse.

Quanto al trattamento dei creditori (suddivisi in quattro classi), il piano prevede:

- CLASSE 0 - il pagamento integrale delle spese in prededuzione (spese della procedura e compensi a professionisti e consulenti), stimate complessivamente in € 124.250,00;
- CLASSE 1 - il pagamento integrale dei crediti privilegiati ex art. 2751 bis c.c. per un importo complessivo di € 190.391,03;
- CLASSE 2.A - il pagamento parziale dei crediti di natura tributaria (complessivamente pari a € 1.151.707,24) interamente degradati al chirografo per incapienza del relativo privilegio in una misura pari al 50%, previa falcidia delle componenti accessorie (sanzioni e interessi) e rateizzazione pluriennale del residuo “*compatibile con i flussi del Piano*” con computo dei relativi interessi;
- CLASSE 2.B - il pagamento parziale dei crediti di natura previdenziale (complessivamente pari a € 665.203,75) interamente degradati al chirografo per incapienza del relativo privilegio in una misura pari al 45%, previa falcidia delle componenti accessorie (sanzioni e interessi) e rateizzazione pluriennale del residuo “*compatibile con i flussi del Piano*” con computo dei relativi interessi;
- CLASSE 3 – il pagamento parziale dei fornitori costituenti “imprese minori” (per un importo complessivamente pari a € 69.093,71) nella misura del 40 %;
- CLASSE 4 - il pagamento parziale dei crediti chirografari *ab origine* (complessivamente pari a € 739.784,23) in una misura almeno pari al 35%;

- CLASSE 5 (subordinata infruttifera) – la classe include i crediti nei confronti di soci e amministratori completamente postergati.

Quanto ai tempi di soddisfacimento dei creditori, il piano stima la distribuzione dei flussi attesi come segue:

“Anno 1: € 250.000,00, destinati prevalentemente al pagamento dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati;

Anno 2: € 350.000,00, destinati prevalentemente al pagamento dei creditori concorsuali trattati in via chirografaria;

Anno 3: € 350.000,00, destinati prevalentemente al pagamento dei creditori concorsuali trattati in via chirografaria;

Anno 4: € 300.000,00, destinati prevalentemente al pagamento dei creditori concorsuali trattati in via chirografaria;

Anno 5: € 250.000,00, destinati prevalentemente al pagamento dei creditori concorsuali trattati in via chirografaria”

I tempi della proposta, costituenti – si ricorda – parte integrante della stessa unitamente alle modalità di soddisfacimento del credito sono meglio illustrati nel prospetto che segue tratto dalle integrazioni al piano depositate dalla ricorrente:

Cronoprogramma flussi di cassa attivi 2026-2031 - Italiana Restauri srl

Flussi da incasso crediti	S.do rettificato	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totale
KEY4ENERGY LAV. IN CORSO SU ORD.	100.000,00 €		100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
FENICE SCARL LAV. IN CORSO SU OR				- €	- €	- €	- €	
IDEA SPA LAV. IN CORSO SU ORD.								
Tot. Rimanenze	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €
COSTRUZIONI BAROZZI SPA	996.834,08			498.417,04 €	498.417,04 €			
SCALINCI ALDO	2.465,62 €	2.465,62 €						
VIANELLO LUCIANO	3.379,40 €	3.379,40 €						
VIANELLO PIERO	3.196,40 €	3.196,40 €						
EVOLVEA ENGINEERING SRL	2.029,86 €	2.029,86 €						
EMMEA SRL	1.046,00 €	1.046,00 €						
ROSA EDILIZIA SRL	4.186,25 €	4.186,25 €						
IDEA SPA								
FENICE SCARL								
KEY FOR ENERGY (FATTURE DA EMETTERE	81.051,89		81.051,89 €					
Totale Crediti v. clienti	1.094.189,50 €	16.303,53 €	81.051,89 €	498.417,04 €	498.417,04 €	- €	- €	1.094.189,50 €
ERARIO C/RIMBORSO IVA	1.232,83 €	1.232,83 €						
Totale Altri Crediti	1.232,83 €	1.232,83 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.232,83 €
DENARO IN CASSA	96,42 €	96,42 €						
Totale Disponibilità liquide	96,42 €	96,42 €	- €	- €	- €	- €	- €	96,42 €
Totale da attivo liquidabile	1.195.518,75 €	17.632,78 €	181.051,89 €	498.417,04 €	498.417,04 €	- €	- €	1.195.518,75 €
Flussi da gestione caratteristica in continuità		2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totale
Flussi attivi			100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	500.000,00 €
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totale
Totale Flussi		17.632,78 €	281.051,89 €	598.417,04 €	598.417,04 €	100.000,00 €	100.000,00 €	1.695.518,75 €

La proposta quindi è stata, nella sostanza, confermata dalla proponente a seguito dei rilievi e dei chiarimenti resi (salve le modifiche in punto di classamento e di rettifica del passivo) e il soddisfacimento dei creditori nella misura promessa risulta, pertanto, nel *quantum* sostanzialmente immutato (o in ogni caso migliorato) così come nelle modalità che sono state però meglio esplicitate.

In termini generali, sono stati resi i chiarimenti richiesti che hanno fornito esauriente risposta ai rilievi sollevati per quanto rileva in questa fase in ordine ai profili di ammissibilità. Anche la relazione attestativa, che ha recepito e fatto propri i chiarimenti e le modifiche, può ritenersi esaustiva e convincente sotto il profilo sia della veridicità dei dati contabili, verificati, sia della fattibilità del piano in continuità, funzionale al soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore alla alternativa liquidatoria.

RILEVATO CHE

Richiamato il decreto del 7 maggio 2026, da intendersi qui interamente trascritto, la ricorrente ha fornito i chiarimenti richiesti pur permanendo alcuni profili che andranno debitamente indagati (a ulteriore specificazione di quelli già demandatigli da Codice) dal Commissario Giudiziale ai fini delle relazioni di cui agli artt. 105 e 107 CCII fermo restando che si tratta di circostanze in ogni caso allo stato non ostative della apertura della procedura (in particolare, il Commissario dovrà debitamente verificare *i*) la corretta circolarizzazione dei crediti, anche considerati i crediti asseritamente contestati; *ii*) adeguatamente verificare le rettifiche operate in relazione alla situazione contabile; *iii*) la corretta quantificazione del valore di liquidazione, secondo canoni coerenti nei due scenari, concordatario e liquidatorio; *iv*) la tenuta del *business plan* per i conseguenti risvolti in punto di fattibilità).

OSSERVA

A norma dell'art. 47, comma 1, lett. b), CCII il Tribunale, in caso di concordato in continuità aziendale, quale quello proposto dalla ITALAINA RESTAURI, è chiamato a valutare la *“ritualità della proposta”*, con la precisazione che *“la domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali”*.

Ebbene, la locuzione *“ritualità della proposta”* richiama quella già contenuta nell'abrogato art. 125 L. Fall. in tema di concordato fallimentare ed ora riprodotta nell'art. 241 CCII in materia di concordato nella liquidazione giudiziale e analoghe devono ritenersi le verifiche demandate al Tribunale, le quali devono riguardare, non solo la legittimazione alla domanda, la sua tempestività, la regolarità e completezza della documentazione depositata, ma anche la legittimità sostanziale della proposta (sussistenza effettiva della continuità prospettata, rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, suddivisione in classi per posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei, assicurazione a ciascun creditore di

un'utilità economicamente apprezzabile) intesa come sindacato sulla fattibilità giuridica della proposta e del piano.

Ancora è necessario, a pena di inammissibilità, come già evidenziato, che la proposta formulata ai creditori sia percorribile e coerente con il fine ultimo del risanamento dell'impresa e che non appaia suscettibile di pregiudicare le ragioni della massa rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

In tale contesto il Tribunale deve dichiarare inammissibile la domanda qualora la stessa appaia *prima facie* irrealizzabile.

Tanto osservato, nella specie, quanto al sindacato di ritualità della proposta, deve rilevarsi che la Proponente:

- ha dato compiuta rappresentazione della storia della Società e della sua compagine sociale, ha indicato le attività e le passività ed ha adeguatamente descritto la situazione economico – finanziaria dell'impresa;
- ha descritto le cause e l'entità dello stato di insolvenza in cui si trova;
- ha indicato il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale;
- ha indicato la modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti;
- ha descritto modalità e tempistiche di adempimento della proposta e illustrato il piano industriale;
- ha indicato le garanzie prestate per l'attuazione del piano;
- ha creato le classi di creditori utilizzando criteri di formazione che, allo stato, paiono compatibili con il dettato legislativo;
- ha sufficientemente indicato le ragioni per le quali la soluzione concordataria risulta preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale;
- ha prodotto, unitamente al ricorso, sia la relazione del professionista indipendente prevista dall'art. 87, comma 3, CCII, il quale ha compiuto le verifiche e attestazioni richieste dalla legge, sia l'attestazione ai sensi dell'art. 88, comma 2, CCII.

Con riguardo alla fattibilità giuridica della proposta, come precisata in seguito ai rilievi del Tribunale, deve rilevarsi l'assenza di previsioni in contrasto con la normativa di cui al Codice della Crisi.

In ordine al sindacato di ammissibilità di cui all'art. 47, comma 1, lett. b), CCII, tenuto conto del contenuto dell'attestazione e della documentazione integrativa prodotta dalla Società oltre che del parere reso dal Commissario, va esclusa la manifesta inidoneità del piano a raggiungere gli obiettivi di risanamento e ristrutturazione, dovendo ricordarsi

come la valutazione di convenienza economica sia rimessa ai creditori, sulla scorta degli elementi messi a disposizione dalla proponente, dall'attestatore e dal commissario giudiziale nella relazione *ex art. 105 CCII*.

Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato nonché alla luce dei chiarimenti resi, appaiono, quindi, superati i dubbi espressi ai fini del vaglio di ammissibilità in questa sede demandato al Tribunale. Come già ricordato, l'attendibilità delle previsioni dovrà tuttavia essere oggetto di specifica verifica da parte del nominando Commissario Giudiziale. Deve poi rammentarsi come, in ogni caso, nell'ambito degli accertamenti demandati all'organo commissariale, al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà essere meglio valutata comparativamente anche la convenienza della opzione proposta rispetto alle alternative percorribili, in particolare a quella liquidatoria con le sue potenzialità, ivi comprese le possibili azioni instaurabili.

Si ritiene, pertanto, alla luce delle integrazioni e dei chiarimenti resi, che il piano concordatario sia sorretto da una adeguata esposizione dei costi e dei ricavi attesi mettendo in evidenza il fabbisogno finanziario della continuità; l'esperto poi, con motivazione congrua e logica, ha attestato sia la veridicità dei dati contabili, attentamente verificati nelle singole voci, sia la fattibilità del piano, attraverso la compiuta analisi delle strategie volte all'efficientamento dell'attività di impresa, arrivando alla conclusione che il piano è atto a superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere ai creditori un trattamento non deteriore rispetto alla alternativa liquidatoria.

La documentazione di rito prodotta a corredo della domanda fornisce, quindi, sufficienti elementi positivi per il giudizio ai fini dell'ammissibilità richiesto in questa sede in termini di ritualità della proposta nonché di accertamento della non manifesta inidoneità alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, sulla scorta degli accertamenti devoluti al nominando Commissario Giudiziale.

Conclusivamente, allo stato e all'esito della cognizione propria della presente fase, nulla osta all'apertura del procedimento di concordato preventivo.

Poiché, a differenza dell'abrogata legge fallimentare, il Codice della Crisi non prevede un termine entro il quale deve essere programmato l'inizio delle operazioni di voto, rimettendo alla discrezionalità del Tribunale la fissazione della data iniziale per l'espressione del voto dei creditori *"in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura"* e tenuto conto che deve essere assicurato al nominando Commissario Giudiziale un termine congruo per la redazione della propria relazione (la quale va depositata in cancelleria almeno 45 giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto), ritiene il Tribunale che la data di inizio delle operazioni di voto possa essere fissata al 4 novembre 2026 con termine finale al 23 novembre 2026.

Per quanto concerne, invece, il fondo spese, tenuto conto delle spese di procedura (compenso del commissario giudiziale e spese di giustizia), come indicate dalla stessa ricorrente in seno al ricorso, si ritiene di determinare la somma che il debitore è tenuto a versare, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lett. d), CCII, entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, nella misura di € 70.000,00.

P.Q.M.

Visto l'art. 47 CCII,

Dichiara l'apertura del concordato preventivo di **ITALIANA RESTAURI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**, con sede a Roma, via Giovanni Battista Martini n. 6, P.Iva/C.F. 02434810442, RM-1743551;

Nomina in qualità di Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Calagna;

Nomina Commissario Giudiziale il dott. **ANTONIO MARIA DE ANGELIS** con studio ad Ascoli Piceno Viale Indipendenza n. 7;

Dispone che le operazioni di voto abbiano luogo **tra il 4 novembre 2026 e il 23 novembre 2026**;

Dispone, a tal fine, che il voto dovrà essere espresso mediante messaggio di posta elettronica certificata indirizzato all'indirizzo di posta elettronica certificata che il commissario giudiziale avrà cura di trasmettere ai creditori a norma dell'art. 104 CCII;

Dispone che il Commissario Giudiziale provveda a comunicare il presente decreto ai creditori nel termine di 20 giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;

Fissa il termine di 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, per il versamento, da parte della Società ricorrente, della somma di **€ 70.000,00 a titolo di fondo spese**.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento alla parte ricorrente e al Commissario Giudiziale e di eseguire le comunicazioni e le pubblicazioni previste dall'art. 45 CCII.

Così deciso in Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2026.

Il Presidente

dott. Raffaele Agostini

Il Giudice Relatore

dott.ssa Francesca Calagna